



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

DETERMINA 4 DEL 29.01.2020

Ufficio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: RISCATTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –
LIQUIDAZIONE-DITTA:ENEL SOLE SRL**

CIG: ZC92BC9B70

CUP:C11C17000270001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Decreto n. 1 del 18.05.2019, e' stato nominato nominato Responsabile del Servizio Tecnico il Geom. Gabriele Merli;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.Gabriele Merli;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi”;
- la giurisprudenza ha confermato più volte la suddetta qualificazione affermando che “il servizio di illuminazione delle strade ha carattere di servizio pubblico locale” (cfr. Consiglio di Stato n. 8231/2010), considerandolo anche “servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale” (cfr. Consiglio di Stato n. 348/2006);
- stante la suddetta qualificazione giuridica, il servizio di pubblica illuminazione soggiace alle regole previste per i servizi pubblici locali e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come ribadito anche dalla Determinazione ANAC n. 110 del 19.12.2012;
- l'ordinamento comunitario e nazionale fanno espresso divieto di affidare servizi pubblici in concessione o in appalto tramite rinnovi o proroghe. Si richiama in particolare:
 - o il divieto introdotto dall'art. 6, comma 2, Legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 Legge 23.12.1994, n. 724, in forza dei quale “è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura dei beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in

- concessione a soggetti iscritti in appositi albi”, ora abrogato;
- o l'art. 23 Legge 18.04.2005, n. 62, che recepisce i principi secondo cui la proroga o il rinnovo di un contratto possono essere concessi “esclusivamente con provvedimento espresso al fine di evitare l'interruzione di attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica“(cfr. Consiglio di Stato n. 2151/2011);
 - o la delibera n. 34 del 2011 dell'Avcp, con cui si osserva che il reiterato ricorso all'uso delle proroghe contrattuali costituisce una violazione dei principi dell'art. 2 del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione e della trasparenza;
 - o la deliberazione 110 del 2012 dell'Avcp, con cui si osserva che “sono da escludere tutte le forme di proroga o rinnovo tacito degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica”;
- la recente Legge Regionale 05.10.2015 n. 31 stabilisce all'art. 6, comma 2, lettera b) che “i comuni perseguono la proprietà degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, tenuto conto dei contratti in essere, quantificano le risorse economiche indicandone le modalità di reperimento, ovvero stabiliscono i criteri per conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica degli impianti stessi”. Stabilisce altresì all'art. 7, comma 1, lettera d) che il documento di analisi dell'illuminazione esterna (DATE) prevede “l'individuazione della tempistica e delle modalità per perseguire l'acquisizione della proprietà degli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna, tenuto conto dei contratti in essere, anche avvalendosi della possibilità di riscatto ai sensi dell'art. 6 comma 2, lettera b)”;

Rilevato che:

- questo Comune ha sottoscritto con Enel la convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione;
- la convenzione è scaduta;
- inoltre sussiste il divieto di tacito rinnovo delle medesime;

Preso atto che:

- il Comune ha manifestato la volontà di intraprendere la procedura di riscatto, di cui al R.D. 15.10.1925, n. 2578 e D.P.R. 04.10.1986, n. 902, degli impianti di pubblica illuminazione di Enel Sole S.r.l. a socio unico, esistenti sul territorio comunale, al fine di poter, successivamente, esternalizzare il servizio mediante procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della citata normativa nazionale ed europea, il tutto allo scopo di contenere i consumi e le conseguenti spese di gestione elettrica e di manutenzione;
- ai fini dell'individuazione del soggetto gestore deve procedersi, come detto, mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali, anche di carattere comunitario, di economicità,

imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

- l'espletamento della predetta procedura dovrà consentire il perseguimento degli obiettivi di seguito esposti, considerati strategici per l'odierna Amministrazione:
 - a. razionalizzazione del consumo energetico attraverso l'utilizzazione di strumenti energetici efficienti;
 - b. riduzione dell'inquinamento luminoso attraverso soluzioni in grado di assicurare l'erogazione del servizio in un quadro di compatibilità delle emissioni rispetto alle discipline europee e nazionali;
 - c. contenimento e razionalizzazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Ritenuto che per dare attuazione al sopra citato dettato normativo nazionale ed europeo è necessario preventivamente acquisire la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale che attualmente sono di Enel Sole S.r.l. a socio unico;

Ritenuto, altresì, che occorre procedere all'organizzazione del servizio di pubblica illuminazione e all'individuazione delle relative modalità di gestione, in conformità al vigente quadro normativo di riferimento;

Visti:

- il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 e in particolare il CapoII, riscatto dei servizi affidati in concessione (arti. 8-14), e rilevato che l'art. 9 del suddetto decreto prevede che “la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2”;
- il suddetto art. 2 prevede che “tale maggioranza non può essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati”;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 26.09.2017 avente ad oggetto avvio del procedimento di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole S.r.l. a socio unico con cui si è disposto di dichiarare, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, la volontà del Comune di Cervesina di avvalersi della facoltà di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale di proprietà di Enel Sole S.r.l. a socio unico, dando mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di compiere gli atti conseguenti e le procedure di cui agli arti. 8 e seguenti del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra questo ente ed Enel Sole S.r.l. a socio unico da cui si desume che l'argomento di maggior rilievo che ha interessato le parti ha ovviamente riguardato il valore industriale residuo dell'impianto di pubblica illuminazione;

Dato atto che la consistenza del citato impianto è stata comunque accertata come si evince dalle note di Enel Sole S.r.l. a socio unico acquisite agli atti di questo ente in data 15.11.2017 prot. n. 3056 e in data 23.12.2017 prot. n. 3377;

Considerato che le parti, Comune di Cervesina ed Enel Sole S.r.l. a socio unico, hanno espresso, allo scopo di evitare defatigatori contenziosi, la volontà di addivenire ad una soluzione negoziale in merito alla definizione del valore industriale residuo di pubblica illuminazione;

Vista la nota acquisita agli atti comunali il giorno 16.03.2018 prot. n. 749 trasmessa da Enel Sole S.r.l. a socio unico, avente ad oggetto "Proposta cessione impianti" nella quale tra l'altro testualmente si legge: "sulla base di quanto espresso è stato calcolato che il corrispettivo per la cessione degli stessi (impianti) è pari ad € 36.188,48 10% I.V.A. esclusa. Tale importo è da intendersi riferito al complesso degli impianti come sopra descritto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e comprensivi di tutti gli accessori e le apparecchiature strumentali al funzionamento dei centri luminosi";

Dato atto che questo ente dal suo canto ha conferito tramite apposita determinazione adottata dal responsabile unico del procedimento geom. Gabriele Merli in data 23.05.2018 n. 5 all'ing. Nicola Bufalo con studio tecnico in Mozzate (Como) l'incarico di effettuare una verifica, da documentare con pertinente perizia, circa il valore industriale residuo dell'impianto di pubblica illuminazione;

Vista la perizia rassegnata dall'ing. Nicola Bufalo in seguito all'incarico ricevuto, da cui si evince che il valore di riscatto dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cervesina è valutato in € 36.951,18, agli atti;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 36 del 30.07.2018 avente ad oggetto "Approvazione perizia Ing. Nicola Bufalo relativa al valore di riscatto impianto di pubblica illuminazione" con cui si è disposto di approvare la perizia di stima redatta dall'ing. Nicola Bufalo con studio tecnico in Mozzate (Como) relativa al valore di riscatto dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cervesina demandando al responsabile unico del procedimento geom. Gabriele Merli responsabile del servizio tecnico, l'adozione degli ulteriori atti che al medesimo competono, al fine di addivenire alla stipula dell'atto di cessione da parte di Enel Sole S.r.l. a socio unico a questo ente dell'impianto di pubblica illuminazione di che trattasi;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 recante "Competenze delle giunte" che cita al comma 2: "La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,

previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”;

Vista anche la sentenza del Consiglio di Stato – Sez V – del 29/12/2002 n. 6764 (“... la giunta resta investita del compito di attuare gli indirizzi formulati dall’organo elettivo, eventualmente anche svolgendo attività pur sempre con finalità esecutive, ma che implicino una valutazione di natura, in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza”);

Dato atto che con la sopra citata nota del 16/03/2018 Enel Sole S.r.l. a socio unico ha trasmesso la bozza di atto di vendita unitamente all’elenco tabellare tipologia dei centri luminosi per via, planimetrie identificative e schemi identificativi confini impianti promiscui allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24.09.2019, esecutiva, avente ad oggetto “Acquisizione impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio del Comune di Cervolina attualmente di proprietà e gestione di Enel Sole s.r.l. a socio unico – attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 26.09.2017”, con la quale si è provveduto ad approvare bozza di atto di vendita unitamente ad elenco tabellare tipologia dei centri luminosi per via, planimetrie identificative e schemi identificativi confini impianti promiscui, dando atto che la spesa per il bilancio comunale imputata sul bilancio di previsione 2019-2021 con competenza 2019 (cap.20804/4 miss.10 prog.5 PdC 2.2.1.4) è pari ad € 36.188,48 oltre ad I.V.A. per un totale di € 39.807,33;

Vista la fattura n.1930060484 del 18.12.2019 di Enel Sole S.r.l. emessa quale “corrispettivo cessione impianti”/vendita impianti di illuminazione pubblica per un importo totale di € 39.807,33 comprensivo di I.V.A.;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di procedere con la liquidazione della fattura 1930060484 del 18.12.2019 di Enel Sole S.r.l. emessa quale “corrispettivo cessione impianti”/vendita impianti di illuminazione pubblica sopra citata,

D E T E R M I N A

- 1) **di liquidare** alla Ditta Enel Sole Srl con sede in Via Flaminia,970- 00189 ROMA – p. IVA 05999811002 e C.F. 02322600541 la fattura 1930060484 del 18.12.2019 in premessa citata, pari alla somma di € 39.807,33 I.V.A. inclusa (in regime di scissione pagamenti art.17 – ter D.P.E. 633/1972);
- 2) **di dare atto** che la spesa relativa è stata stanziata dall'Ente sul bilancio di previsione 2019-2021 con competenza 2019 (cap.20804/4 miss.10 prog.5 PdC 2.2.1.4);
- 3) **di trasmettere** il presente provvedimento, con relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ai fini della stipula contrattuale;
- 4) **di dare atto** che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 d.l. 78/2009).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom.Gabriele Merli

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria (art.151 comma 4 della legge 267/2000)

Nella residenza comunale, li 29.01.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

Dr.ssa Giorgia Brameri